

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"ADA NEGRI"**

Via Don Milani 4 - 20086 MOTTA VISCONTI (MILANO)

Tel./Fax 02.90000266

E-mail : [mic872009@istruzione.it](mailto:mic872009@istruzione.it) - [mic872009@pec.istruzione.it](mailto:mic872009@pec.istruzione.it)

[www.icmottavisconti.it](http://www.icmottavisconti.it)

C.F. 90015610158 – C.M. MIIC872009



Motta Visconti, 29/11/2019

**CIG ZE82A7AEAB**  
codice univoco **UFMKAL**

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE  
PER LE ATTIVITA' E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI E INTEGRATIVI**

**TRA**

**ISTITUTO COMPRENSIVO "ADA NEGRI"** Via Don Milani, 4 - 20086 MOTTA VISCONTI (Mi), C.F. 90015610158,  
rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico **Prof. Roberto Fraccia**.

**E**

La **Scuola di Musica "A. Fassina"** – Via Kennedy n. 3 – 27022 Casorate Primo (PV) P.I. 02616020182

**PREMESSO**

- che il D.I. n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 107/2015 sottoscritto il 28 agosto 2018, entrato in vigore il 17.11.2018 all'art. 44 regola l'attività negoziale del Dirigente Scolastico;
- che l'Istituto Comprensivo "ADA NEGRI di Motta Visconti ha predisposto il progetto "**EDUCAZIONE MUSICALE**", rivolto agli alunni delle classi I, II, III e IV della scuola primaria di Motta Visconti;
- che il progetto è finanziato con il contributo per il diritto allo studio parte del Comune di Motta Visconti e parte dei genitori;
- che a seguito di pubblicazione del bando per la selezione di un esperto per il progetto di "Educazione Musicale" pubblicato dall'Istituto in data 07/11/2019 prot. 3398/VI.10 è pervenuta n. 1 offerta da parte di:

- **Scuola di Musica "A. Fassina"** – Via Kennedy n. 3 – 27022 Casorate Primo (PV) P.I. 02616020182

**VERIFICATO**



che l'offerta è risultata favorevole e conforme alle finalità esplicitate nel bando stesso in merito agli obiettivi citati ed alla congruità della spesa con il budget fissato ;

### SI CONVIENE E SI STIPULA

Il presente contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole esclusivamente per l'anno scolastico 2019/2020 e secondo il seguente calendario:

- c/o SCUOLA PRIMARIA di Motta Visconti – Via Don Milani, 4 :  
**dal 02 dicembre 2019 al 31 maggio 2020**

n. 10 lezioni per classe (n. 10 interventi da 0,45 minuti) da svolgersi secondo il seguente calendario (\*):

Ore	LUNEDI' 1	LUNEDI'2	GIOVEDI'	VENERDI'
8.30/9.15	IV A	III C	IV B	
9.15/10.00	I C	II A	III A	
10.15/11.00	IV C	I B	II B	
11.00/11.45	I E	I A	II C	
11.15/12.00				III B
13.30/14.15				II E
14.15/15.00				IV E
15.00/15.45				III E

(\*) gli interventi si svolgeranno a settimane alterne.

**per un totale di n. 120 ore di lezione.**

**Art 1** - Il Calendario delle attività dovrà essere concordato con i docenti di classe.

A conclusione del progetto si verificheranno le ore di lezione e le modalità di effettuazione delle stesse per quantificare il compenso totale dovuto.

**Art. 2** - La società si impegna ai fini di cui l'art. 1 a rispettare il calendario degli interventi e l'insieme delle attività svolte (metodologia didattica del programma e modalità di monitoraggio dei risultati conseguiti) nell'ambito del progetto "EDUCAZIONE MUSICALE".

**Art. 3** - La prestazione sarà resa presso i locali della scuola primaria di Motta Visconti – Via Don Milani, 4 ;



**Art. 4** - L'Istituto Comprensivo "ADA NEGRI" Via Don Milani, 4 - 20086 Motta Visconti, a fronte delle attività effettivamente svolta dal personale incaricato dalla società si impegna a corrispondere il compenso **TOTALE lordo di € 4.656,00** a conclusione del progetto, previa presentazione di regolare fattura elettronica - Cod. univoco: UFMKAL e relazione in merito agli interventi effettuati.

**Art. 5** - Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a trattamento di fine rapporto e l'Istituto Comprensivo "ADA NEGRI" Motta Visconti (MI) provvede limitatamente al periodo di cui sopra alla copertura contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile

**Art. 6** - In caso di assenza il rapporto rimarrà sospeso senza pregiudizio della durata della durata del contratto che rimarrà quella concordata; nessun compenso sarà dovuto al collaboratore per tutta la durata dell'impedimento.

**Art. 7** - L'incaricato è tenuto, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l'utilizzo non autorizzati. L'Istituto/Committente, in particolare, è l'esclusivo titolare delle proprie informazioni riservate e confidenziali divulgate e delle tecnologie e dei diritti di cui al presente incarico, quali tutte le informazioni che il Committente stesso comunica al ricevente sotto forma di documenti o altro materiale anche che non siano chiaramente contrassegnate con la dicitura: "RISERVATO". In alcun modo, pertanto, l'incaricato sarà autorizzato a dare diffusione e/o divulgazione delle informazioni riservate e confidenziali dell'Istituto/Committente, vincolandosi alla massima riservatezza e sicurezza nel trattamento di dati, informazioni, documenti, procedure e/o qualsivoglia altra informazione riservata e confidenziale relativa l'attività del predetto Istituto inerente il presente incarico, divulgate e/o messe a disposizione per la fornitura delle attività commissionate all'incaricato medesimo

**Art. 8** - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, riguardante "le regole generali per il trattamento dei dati" e il nuovo Regolamento Privacy 2016/679 si informa che i suoi dati personali vengono acquisiti nell'ambito del procedimento relativo ai rapporti contrattuali intercorsi e futuri, e sono raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e gestione del contratto, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge.

Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico prof. Roberto Fraccia, firmatario del presente Contratto.

L'esperto potrà esercitare i diritti di cui all'art. 13 della medesima legge. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l'esperto è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi della L. 31 dicembre 2003 n. 196.

**Art. 9** - Ogni controversia che dovesse insorgere, relativa all'interpretazione, stipulazione, esecuzione e cessazione del presente contratto e rapporto di lavoro, il foro competente è quello di **Milano** e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico della **Scuola di Musica "A. Fassina" di Casorate Primo**. Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile .

Scuola di Musica "A. Fassina"  
Fabio Confalonieri

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Roberto Fraccia